
Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 57**Interventi a favore della produzione vivaistica di piante ornamentali ottenuta con metodi di coltivazione biologica.**

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 28.11.2001)

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Assegnazione finanziaria

Art. 3 - Norma finanziaria

*Art. 1**Finalità*

1. La Regione Toscana, nell'ambito della politica agroambientale volta a tutelare l'ambiente e la salute dei produttori e dei consumatori e nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, e della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)", promuove le attività di ricerca, sperimentazione e diffusione dei metodi di coltivazione biologica applicati alla produzione vivaistica di piante ornamentali e di alberi di natale, intervenendo con l'assegnazione finanziaria di cui al successivo articolo.

*Art. 2**Assegnazione finanziaria*

1. La Regione Toscana attribuisce all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIA) una assegnazione finanziaria straordinaria di Euro 100.000, pari a Lire 193.627.000, per la realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazione e divulgazione relativi alla produzione vivaistica ottenuta con metodi di coltivazione biologica di piante ornamentali e di alberi di natale da parte di imprese operanti nel settore florovivaistico.
2. L'ARSIA attua l'intervento di cui al comma 1 tramite bandi pubblici, ai sensi della disciplina vigente.

*Art. 3**Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.